



## **COMUNE DI OSIO SOPRA**

Provincia di Bergamo

Piazza Garibaldi, 1

Tel 035/500121 Fax 035/501628

Osio Sopra, lì 20.11.2009

Ordinanza n° 57

Oggetto: Ordinanza sui comportamenti da adottare per i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani

### **IL SINDACO**

RAVVISATA la necessità di ribadire le norme sulla disciplina concernente la detenzione e conduzione di cani al fine di non compromettere l'incolumità ed il riposo delle persone e l'igiene e sanità pubblica;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di randagismo e di abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico ed in particolare su marciapiedi e tratti di strade destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole, nei giardini pubblici destinati alla ricreazione ed allo svago, con i seguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

RITENUTO OPPORTUNO tutelare la serenità della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica e di prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro e all'igiene delle aree pubbliche, nonché la sicurezza ed incolumità pubblica;

VISTO il D.P.R. 08/02/1954, n° 320 ;

VISTA la legge 281/1991 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e malgoverno di animali";

VISTA la Legge Regionale 20 Luglio 2006, n° 16;

VISTO l'art.50 del D. Lgs 18/08/2000 n° 267

VISTO l'art 7/bis del D. Lgs 18/08/2000, n° 267

### **ORDINA**

Dalla data della presente ordinanza, ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, è fatto obbligo di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali;

1. Iscrivere i cani all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
2. Fatte salve le norme speciali per gli animali pericolosi o comunque definiti a rischio di aggressione, è sempre fatto obbligo di utilizzare idonea museruola od il guinzaglio per i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
3. Nei locali pubblici i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio;
4. Possono essere tenuti senza museruola i cani pastori e da caccia, quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia alle greggi e per la caccia nei luoghi consentiti, nonché i cani delle Forza Armate e di Polizia o comunque utilizzati per Pubblici Servizi;
5. I cani da guardia di abitazioni o proprietà private dovranno essere tenuti in modo tale da impedire la loro fuga ed eventuali aggressioni o danni ai passanti;

6. I cani dovranno essere custoditi in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete soprattutto durante le ore notturne;
7. Sulle aree pubbliche o ad uso pubblico, a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i conduttori devono possedere sempre, ed essere in grado di esibire a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni, costituito principalmente di un sacchetto di polietilene o comunque da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta d'acqua. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore a perdere, dovrà essere depositato nei cestini porta rifiuti stradali o in mancanza dovrà essere riposto nei propri rifiuti domestici;
8. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato delle deiezioni dei cani. L'accompagnatore del cane in luoghi pubblici o aperto al pubblico deve provvedere immediatamente all'esportazione della deiezione solida prodotta dal cane ed alla pulizia del suolo, sia esso pavimentato o aiuola verde, utilizzando idoneo strumento come indicato al precedente punto 7;
9. E' vietato introdurre cani nei giardini pubblici e nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide.

Chiunque viola una norma della presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

La Polizia Locale di questo Comune e le altre forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge nr. 1034/1971).

**IL SINDACO**  
Arch. Piergiorgio Gregori